



COMUNE DI AFFI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 26 DEL 27/11/2020

Settore proponente: AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il Sindaco

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato prima dichiarato e poi prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 156 del 24 novembre 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", che, fra le varie misure di carattere generale e relative agli esercizi di commercio al dettaglio, dispone quanto segue:

- al punto 4, fa divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali ivi riportate; - al punto 5, prescrive che dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolga esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
- al punto 7, vieta la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell'immediatezza dell'acquisto e allontanandosi dall'esercizio per evitare assembramenti.

VISTI i dati riportati sul portale [Coronavirus.aulss9.veneto.it](https://www.coronavirus.aulss9.veneto.it) di diffusione del contagio sul



COMUNE DI AFFI

Provincia di Verona

territorio comunale;

RILEVATO, nell'arco degli ultimi giorni, un aumento del numero delle persone positive al virus Covid-19 sul territorio comunale (n. 21 in data odierna), e di quelle sottoposte alla misura dell'isolamento fiduciario;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, doveroso intervenire attraverso misure che riducano ancora maggiormente le occasioni di possibili contatti ravvicinati tra i cittadini, anche estendendo l'applicazione di alcune misure già in vigore;

RITENUTO, pertanto, con l'aggravarsi della situazione nel territorio comunale, di adottare provvedimenti restrittivi per contrastare la diffusione del virus Covid-19, fino al 3 dicembre 2020, riservandosi la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, secondo la normativa di riferimento;

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di limitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per tutto il periodo di apertura giornaliero al servizio al tavolo, escludendo la possibilità del servizio per gli avventori al banco o in piedi;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali), secondo cui il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Per tutto quanto innanzi esposto,

ORDINA

E' obbligatorio il rispetto, su tutto il territorio comunale, delle seguenti misure aggiuntive straordinarie, fino al 3 dicembre 2020 compreso:

- 1) Durante l'intero orario di apertura al pubblico e fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve svolgere esclusivamente con consumazione da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
- 2) È sempre vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi pubblici.

Il mancato rispetto delle misure di cui ai punti precedenti comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00.

RICORDA

che l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020, valevole fino



COMUNE DI AFFI

Provincia di Verona

al 4 dicembre 2020, salve possibili proroghe, prevede anche le seguenti misure:

- è obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli;
- è consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;
- l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

INVITA

Tutti i cittadini a farsi partecipi dell'esecuzione del presente provvedimento, collaborando attivamente con l'Amministrazione comunale, al fine di contenere e migliorare quanto prima l'attuale situazione emergenziale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line, ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- al Sig. Prefetto di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



COMUNE DI AFFI

Provincia di Verona

**IL SINDACO
BONOMETTI RAG. ROBERTO**

Il Sindaco
BONOMETTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)